



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 272
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 321/A, 322/A e 323/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MARZO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 321/A

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. CITTÀ DI MALETTO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n.° 270/A del 10 febbraio 2016;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si da atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. CITTÀ DI MALETTO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n.° 270/A del 10 febbraio 2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MARZO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 322/A

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dal calciatore VALERIO BERTOTTO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n.° 272/A del 10 febbraio 2016
- atteso che, ad oggi, il medesimo tesserato non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si da atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dal tesserato VALERIO BERTOTTO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n.° 272/A del 10 febbraio 2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MARZO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 323/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 789 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. ALESSANDRO LUCARELLI e della società S.S.D. PARMA CALCIO 1913 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO LUCARELLI, calciatore tesserato per la S.S.D. PARMA CALCIO 1913 S.R.L., in violazione dell'art. 1 bis e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver reso dichiarazioni lesive nei confronti dell'Arbitro della gara Parma-Ribelle del 14.02.2016 e dell'intera classe arbitrale nel corso della conferenza stampa tenuta nel post partita;

S.S.D. PARMA CALCIO 1913 S.R.L., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al calciatore tesserato ALESSANDRO LUCARELLI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ALESSANDRO LUCARELLI e dalla società S.S.D. PARMA CALCIO 1913 S.R.L., nella persona del dott. Luca Carra nella qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 1 (una) giornata di squalifica e di € 1.000,00 (mille) di ammenda per il Signor ALESSANDRO LUCARELLI e di € 1.000,00 (mille) per la società S.S.D. PARMA CALCIO 1913 S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/e B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MARZO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio